

**DELIBERA N. 14 DEL 08/02/2024**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024 addì 08 del mese di Febbraio alle ore 10:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di ELISA MAILA CICCÒ

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>INCARICO</b>	<b>PRESENZA</b>
CICCÒ ELISA MAILA	Sindaco	Presente
CHATRIAN MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BARMASSE LUCA	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, René dott. REY

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

**RICHIAMATI inoltre:**

- il vigente regolamento comunale in materia di entrate, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 de 25/03/2019, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22/07/2020;
- le disposizioni relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**PREMESSO che:**

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali*), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre e tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 22/12/2023 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 al 15/03/2024 e ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRECISATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, comma h), dello stesso Statuto;

**EVIDENZIATO che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RILEVATO che:**

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che tale piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA stessa il compito di approvare il predetto Piano finanziario dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Valtournenche è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla citata deliberazione ARERA 443/2019;

VISTE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nonché la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche*

*tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

RITENUTO, stante la necessità di approvare di sottoporre quanto prima all’esame del Consiglio comunale il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2024/2026, di adottare per l’anno 2024 le tariffe deliberate nell’anno 2023, in attesa di ricevere il Piano Economico Finanziario definitivo dell’anno 2024;

RILEVATO che le attuali previsioni del piano tariffario del Comune di Valtournenche ammontano ad € **1.334.443,00**;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2024 sulla base dei seguenti parametri:

Tariffa rifiuti (TARI):

**Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,85657	38,4791
2 componenti	1,03415	69,26238
3 componenti	1,13861	88,50193
4 componenti	1,14906	115,4373
5 componenti	1,2953	138,52477
6 o più componenti	1,35798	157,76432

**Utenze non domestiche**

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06527	0,48682
2. Campeggi, distributori carburanti	0,10239	0,75921
3. Stabilimenti balneari	0,08063	0,60273
4. Esposizioni, autosaloni	0,05504	0,41148
5. Alberghi con ristorante	0,17023	1,2669
6. Alberghi senza ristorante	0,11647	0,86817
7. Case di cura e riposo	0,12799	0,9493
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,14463	1,07796
9. Banche ed istituti di credito	0,07423	0,55405
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14207	1,0571
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,19454	1,44308
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13311	0,98524

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,14847	1,09883
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11647	0,86933
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13951	1,03392
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,61947	4,59815
17. Bar, caffè, pasticceria	0,46588	3,45644
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,30462	2,26604
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33405	2,48163
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,77562	5,76305
21. Discoteche, night club	0,2099	1,55899
23. Agriturismo	0,16127	1,07796

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al pagamento della TARI:

<b>TARI</b>	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal segretario comunale, in qualità di Responsabile del Servizio competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal segretario comunale, in qualità di Responsabile dell'Area contabile, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

## DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE per l'anno 2024 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

### Tassa sui rifiuti (TARI):

#### Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,85657	38,4791
2 componenti	1,03415	69,26238
3 componenti	1,13861	88,50193
4 componenti	1,14906	115,4373
5 componenti	1,2953	138,52477
6 o più componenti	1,35798	157,76432

#### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06527	0,48682

2. Campeggi, distributori carburanti	0,10239	0,75921
3. Stabilimenti balneari	0,08063	0,60273
4. Esposizioni, autosaloni	0,05504	0,41148
5. Alberghi con ristorante	0,17023	1,2669
6. Alberghi senza ristorante	0,11647	0,86817
7. Case di cura e riposo	0,12799	0,9493
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,14463	1,07796
9. Banche ed istituti di credito	0,07423	0,55405
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14207	1,0571
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,19454	1,44308
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13311	0,98524
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,14847	1,09883
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11647	0,86933
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13951	1,03392
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,61947	4,59815
17. Bar, caffè, pasticceria	0,46588	3,45644



18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,30462	2,26604
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33405	2,48163
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,77562	5,76305
21. Discoteche, night club	0,2099	1,55899
23. Agriturismo	0,16127	1,07796

DI RISERVARSI la facoltà di modificare le suddette tariffe in caso di scostamenti rispetto al piano tariffario dell'anno 2024, in corso di elaborazione da parte dell'Unité Mont-Cervin in qualità di ente gestore;

DI CONFERMARE per l'anno 2024 le agevolazioni previste dal Regolamento istitutivo della TARI;

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, dovrà essere rapportata alla superficie dell'immobile ad uso abitativo (senza considerare le pertinenze), determinando il numero dei componenti del nucleo familiare nel modo seguente:

- fino a mq. 35: n. 2 occupanti;
- da mq. 36 a mq. 70: n. 3 occupanti;
- superiore a mq. 70: n. 4 occupanti;

DI STABILIRE inoltre che:

- la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
- nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero di componenti dell'utenza domestica a cui è riferita;

DI STABILIRE altresì che nel caso in cui un medesimo soggetto passivo possieda più unità immobiliari pertinenziali destinate ad uso domestico e in assenza di specifica comunicazione (es. pertinenza dichiarata ai fini ICI e o IMU) alle pertinenze delle unità abitative tenute a disposizione verrà applicata la tariffa per la sola quota fissa considerando un solo componente;

#### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DI STABILIRE infine che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

<b>TARI</b>	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**SINDACO**  
**ELISA MAILA CICCO**

**SEGRETARIO COMUNALE**  
**RENÉ REY**